





UNIONE MONTANA
VALLE MAIRA

Prot. n. 720

Addì, 29 Aprile 2016

Rif. nota prot. n. _____
del _____

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo
e Tutela del Territorio,
Settore Biodiversità
e Aree Naturali
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO




Ill.mi Sigg.ri
SINDACI
dei Comuni
dell'Unione Montana
Valle Maira
LORO SEDI

Oggetto: L.R. 32/1982 e s.m.i. - Regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco. Provvedimenti.

Si trasmette in allegato alla presente, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira n. 11 del 26.04.2016, in corso di esecutività, con la quale è stato approvato il Regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco.


L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Dot. Roberto COLOMBERO


MAUNIONELETTEREBRACCOLTA FLORA E PRODOTTI SOTTOBOSCO_REGOLAMENTO.doc

Via Torretta n. 9 - 12029 SAN DAMIANO MACRA (CN) - Tel. (0171) 90.00.61 - Fax (0171) 90.01.61
Codice Fiscale: 96090600048
Partita I.V.A.: 03611120048
PEC: unionevallemaira@pec.it




 UNIONE MONTANA
 VALLE MAIRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (L.R. 32/82 e s.m.i.)

Art. 1 - Protezione della flora, art. 15 L.R. 32/82 e s.m.i.

Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante del **presente regolamento**.

Per ogni specie non inclusa nell'allegato di cui al comma precedente e' consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.

Art. 2 - Raccolta dei prodotti del sottobosco, artt. 19 e 20 L.R. 32/82 e s.m.i..

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) i muschi;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) le bacche di ginepro.

La raccolta dei prodotti del sottobosco sopra elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Fragole:	Kg 0,500	- Lamponi:	Kg 1,00
- Mirtilli:	Kg 1,00	- Bacche di ginepro:	Kg 0,200.

I quantitativi di cui sopra possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34 dalle L.R. 32/82, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

Art. 3 - Modalità di raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, art. 23 L.R. 32/82 e s.m.i.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della flora spontanea.

Il comma precedente non si applica nel caso di attività di pastorizia e/o di fienagione e per interventi tesi al miglioramento dei pascoli montani.

La raccolta dei frutti e parti aeree delle piante deve essere eseguita in modo idoneo al fine di non determinare lesioni o danneggiamenti alle medesime.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 4 - Autorizzazione per raccolta piante officinali spontanee, art. 17 L.R. 32/82 e s.m.i.

Il Presidente dell'Unione Montana Valle Maira, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare nel territorio di propria competenza e nei quantitativi indicati nel Regio

Decreto di seguito citato, la raccolta e detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-05-1932 n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82.

La domanda per ottenere l'autorizzazione, indirizzata al Presidente dell'Unione Montana Valle Maira e redatta in carta legale e su modello predisposto dall'Ente, dovrà contenere l'indicazione di:

- Nome e Cognome del richiedente,
- Data e luogo di nascita,
- Residenza,
- Dichiarazione dell'attività svolta,
- Ricevuta di versamento a favore dell'Unione Montana Valle Maira - Servizio Tesoreria - oppure mediante versamento sul c.c.postale, della somma che annualmente verrà stabilita dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira, con la seguente causale "Autorizzazione raccolta piante officinali spontanee - L.R. 32/82 art. 17".

L'autorizzazione, salvo diverse indicazioni restrittive che verranno riportate sulla medesima, sarà valida sull'intero territorio dell'Unione Montana Valle Maira, per tutti i giorni dell'anno a decorrere dalla data dell'autorizzazione e potrà essere rinnovata dietro presentazione di istanza, redatta in carta legale.

Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato in bollo e avrà validità annuale a partire dalla data di rilascio.

La raccolta di quantità superiori ai limiti fissati e di piante non riportate nell'autorizzazione comporta il ritiro della stessa. Nel caso si verificano, per sopraggiunte difficoltà climatiche o per altre cause, rarefazioni delle specie oggetto di raccolta su tutto o parte del territorio dell'Unione Montana Valle Maira, possono essere sospese o modificate, tutte le autorizzazioni precedentemente concesse.

Art. 5 - Autorizzazione in deroga, art. 32 L.R. 32/82 e s.m.i.

Il Presidente dell'Unione Montana Valle Maira, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare coloro che effettivamente risiedono ed operano nei Comuni dell'Unione Montana Valle Maira, per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di prodotti del sottobosco e della flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15 della Legge Regionale n. 32/82, in quantitativi superiori a quelli consentiti.

La domanda per ottenere l'autorizzazione in deroga, indirizzata al Presidente dell'Unione Montana Valle Maira redatta in carta legale e su modello predisposto dall'Ente, dovrà contenere l'indicazione di:

- Nome e Cognome del richiedente,
- Data e luogo di nascita,
- Residenza,
- Dichiarazione dell'attività svolta,
- Ricevuta di versamento a favore dell'Unione Montana Valle Maira - Servizio Tesoreria - oppure mediante versamento sul c.c. postale, della somma che annualmente verrà stabilita dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira, con la seguente causale "Autorizzazione in deroga - L.R. 32/82 art. 32".

L'autorizzazione in deroga, salvo diverse indicazioni restrittive che verranno riportate sulla medesima, sarà valida sull'intero territorio dell'Unione Montana Valle Maira, per tutti i giorni dell'anno a decorrere dalla data dell'autorizzazione e potrà essere rinnovata dietro presentazione di istanza, redatta in carta legale.

Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato in bollo e avrà validità annuale a partire dalla data di rilascio.

La raccolta di quantità superiori ai limiti fissati dalle autorizzazioni comporta il ritiro delle stesse. Nel caso si verificano, per sopraggiunte difficoltà climatiche o per altre cause, rarefazioni delle specie oggetto di raccolta su tutto o parte del territorio dell'Unione Montana Valle Maira, possono essere sospese o modificate, tutte le autorizzazioni in deroga precedentemente concesse.

Art. 6 - Attribuzioni della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira.

E' demandata alla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira la competenza per:

- a) limitare su tutto o parte del territorio dell'Unione Montana la raccolta unicamente ad alcuni giorni alla settimana;
- b) limitare su tutto o parte del territorio dell'Unione Montana, il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi, in relazione all'andamento stagionale, ed in proporzione al carico sopportabile dal territorio;
- c) individuare quali piante officinali, di cui al R.D. 26-5-1932 n. 772, non incluse nell'elenco delle specie a protezione assoluta, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/82, possono essere oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento stabilendo il periodo e il quantitativo massimo di raccolta;

- d) individuare quali piante, non incluse nell'elenco delle specie a protezione assoluta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/82, possono essere oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, stabilendo il periodo e il quantitativo massimo di raccolta;
- e) stabilire il quantitativo massimo di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- f) stabilire la somma da versare per il rilascio ed il rinnovo delle rispettive autorizzazioni.

Art. 7 - Deroghe per i proprietari dei fondi, art. 31 L.R. 32/82 e s.m.i.

Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

Art. 8 - Violazioni.

Le violazioni delle norme espresse nell'autorizzazione comporteranno il ritiro da parte del personale preposto alla sorveglianza e l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Per le violazioni dei divieti e degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 32/82.

Il rilascio di una nuova autorizzazione ai soggetti ai quali è stata ritirata è subordinata al versamento di una quota pari al doppio del costo di rilascio che verrà determinato dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira in attuazione del presente Regolamento.

Art. 9 - Commercializzazione, art. 33 L.R. 32/82 e s.m.i.

Le specie tutelate dalla L.R. 32/82, raccolte nei limiti fissati dalla legge stessa e dal presente regolamento, si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita o l'acquisto.

È consentita la vendita di specie tutelate provenienti da colture nonché da giardini od orti botanici.

Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

È inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32 della L.R. 32/82, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

È altresì consentita la vendita dei prodotti di cui sopra, raccolti sul proprio fondo, dal proprietario, dall'usufruttuario, dal coltivatore del fondo, dall'avente titolo su di esso e dai loro familiari. Essi rilasceranno un certificato di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 10 - Disposizione transitoria.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate o rinnovate prima del 31.12.2015 dalla preesistente Comunità Montana Valli Grana e Maira conservano la validità fino alla loro scadenza. In seguito i possessori di queste ultime dovranno richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione all'Unione Montana Valle Maira.

Art. 11 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 32/82 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge 20 Novembre 1981 n. 689 cap. 1° e alle norme nazionali e regionali in materia.

APPROVATO CON D.C.U. n° _____ del _____